N. 02701/2014REG.PROV.COLL. N. 02153/2014 REG.RIC.



## REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2153 del 2014, proposto dal Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, corso del Rinascimento 11;

#### contro

Leadri S.r.l., in proprio e quale Mandataria di A.T.I. con la Co.ce.mer S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Varrone e Marcello Marcuccio, con domicilio eletto presso il signor Gaetano Carletti in Roma, via Terenzio 21;

# nei confronti di

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento 11;

## per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 144/2014, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dall'Amministrazione per l'ammissione al finanziamento di lavori relativi ad opere pubbliche.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Leadri S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 117 C.P.A., che al comma 2 stabilisce che i ricorsi contro il silenzio siano decisi con sentenza in forma semplificata;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Marcuccio, Varrone e Di Cagno;

OSSERVATO che sussiste il necessario interesse del Comune di Lecce alla base del presente appello, come è desumibile già dall'assorbente rilievo che la sentenza in epigrafe reca a carico di tale Amministrazione un ordine di procedere, sotto comminatoria della nomina di un commissario *ad acta* per il caso di "*ulteriore inerzia*" dell'Ente;

DATO ATTO che la sentenza medesima non ha formato oggetto d'impugnativa nella parte in cui il T.A.R. ha preso atto della rinuncia dell'originaria parte ricorrente ai propri motivi aggiunti, "di tal che il giudizio è limitato alla sussistenza o meno dell'obbligo di provvedere la cui declaratoria è stata richiesta con il ricorso principale";

RILEVATO che l'appello in esame risulta fondato già per la preliminare ragione che, conformemente a quanto dedotto con il primo motivo d'appello, il ricorso principale di prime cure (n. 545 del 2013), benché

notificato anche al Comune di Lecce –come, del resto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-, era stato proposto avverso il silenzio della sola Regione Puglia, e non anche del detto Comune;

RITENUTO, peraltro, di dover soprattutto osservare che l'appello comunale è fondato anche nel merito, ossia nella parte in cui viene dedotto che le dichiarazioni rese dalla società creditrice non integravano la condizione prescritta dall'art. 27, comma 3, L.R. n. 26/2013;

## CONSIDERATO, infatti, che:

- l'art. 27 L.R. cit., rubricato "Finanziamenti aggiuntivi degli interventi ex Agensud", dispone quanto segue:
- "1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi ai soggetti attuatori degli interventi finanziati con i Piani annuali di attuazione del Programma triennale di sviluppo del mezzogiorno trasferiti alla Regione Puglia con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 ottobre 2002.
- 2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le eventuali economie che si renderanno disponibili nel corso dell'avanzamento dei progetti presenti nel ciclo di programmazione 2000/2006, con specifico riferimento agli "Accordi di programma quadro" (APQ) dell'ex Fondo per le aree sottosviluppate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e alle risorse liberate presenti negli assi specifici di riferimento, coerenti con le tipologie degli interventi di cui al comma 1, a seguito delle attività di ricognizione previste con delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79 (Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottosviluppate e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (Ob. 1).
- 3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi al fine di consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già

eseguiti. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare l'insussistenza di oneri residui, nonché, per le spese non ancora erogate, alla presentazione dell'accettazione delle somme esposte nel rendiconto da parte del soggetto creditore, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa del soggetto creditore.

- 4. La Regione resta comunque estranea ai rapporti intercorsi e/o intercorrenti tra soggetto attuatore e creditore";
- le previsioni testé riportate risultano sufficientemente chiare nel condizionare la concessione dei finanziamenti aggiuntivi di cui si tratta alla circostanza che per loro tramite si pervenga a "consentire ai soggetti attuatori la chiusura definitiva dei rendiconti finali relativi agli interventi già eseguiti", e questo attraverso la presentazione da parte del creditore, per le spese non ancora erogate, "dell'accettazione delle somme esposte nel rendiconto ... a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa";
- in particolare, l'indicazione del comma 3 "daparte del soggetto creditore" va riferita all'accettazione che al fine indicato tale soggetto è chiamato ad esprimere (appunto, "a chiusura e stralciodefinitivo di ogni pretesa"), ma non anche alla determinazione del contenuto del rendiconto che della stessa accettazione dovrebbe formare l'oggetto;
- di conseguenza, per l'accesso ai finanziamenti in discorso occorre che il creditore presenti la propria accettazione delle somme indicate nel rendiconto autonomamente predisposto dal soggetto attuatore, e ciò a chiusura e stralcio di ogni pretesa, in funzione della completa definizione degli oneri del relativo appalto, del quale verrebbe cancellata ogni pendenza;

RITENUTO che per le ragioni indicate non può essere condivisa la diversa

lettura del riportato comma 3 proposta dalla società, secondo la quale il rendiconto che il creditore è chiamato ad accettare quale condizione per l'accesso ai finanziamenti dovrebbe necessariamente recepire il totale ammontare del credito vantato dall'impresa;

CONSIDERATO, infatti, che tale lettura non tiene conto della *ratio* della norma regionale, né del suo centrale riferimento testuale per cui la prevista accettazione deve avvenire "a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa" (particolarmente eloquente è la difforme conclusione del ricorso introduttivo della società di vedersi assegnato il finanziamento disponibile "a scomputo parziale" del proprio "maggior credito"), oltre a svuotare di gran parte del suo senso l'indicazione legislativa della necessità di un'accettazione munita della riferita clausola di "stralcio definitivo", dal momento che, ove l'accettazione dovesse sempre avvenire per un importo da identificare a priori con la pretesa del creditore, la relativa imposizione legislativa risulterebbe scarsamente utile e comprensibile;

RILEVATO, altresì, che la società, pur distinguendo esattamente il piano del preesistente rapporto obbligatorio tra se stessa ed il Comune, da una parte, e quello del proprio interesse legittimo al regolare svolgimento del procedimento pubblicistico inerente al finanziamento, dall'altra, non ha titolo a pretendere lo svolgimento in proprio favore del procedimento previsto dall'art. 27 della legge regionale, per il quale sono previsti specifici presupposti oggettivi al fine di pervenire con il concorso della volontà del creditore accettante, attraverso la conclusione del relativo procedimento, all'estinzione dell'obbligazione con il pagamento di un importo inferiore a quello a rigore dovuto;

OSSERVATO, alla luce di quanto premesso, che le dichiarazioni rese dalla

società appellata in data 8 ottobre e 7 novembre 2013 non integravano, giusta quanto concordemente obiettato già a suo tempo dalle Amministrazioni comunale e regionale, la condizione prescritta dall'art. 27, comma 3, L.R. cit.;

RITENUTO, infatti, che a fronte dell'univoco invito del Comune di Lecce alla società, con note del 5 e 15 novembre, nonché del 10 dicembre del 2013, a far pervenire una nota di accettazione, senza alcuna riserva, dell'importo di euro 14.408.148,67 esposto nel rendiconto redatto da esso Comune, a chiusura e stralcio definitivo di ogni pretesa, la creditrice medesima con le sue comunicazioni dell'8 ottobre e 7 novembre 2013 si è invece limitata, pur menzionando il citato art. 27, a fare solo un'ambigua dichiarazione di accettazione di un rendiconto non meglio identificato, sì da evitare con ciò, in pratica, ogni passo indietro rispetto alla propria maggiore richiesta, assommante per il primo lotto del proprio appalto a circa 21 milioni di euro;

RILEVATA, infine, la manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale adombrato in questa sede dall'originaria ricorrente sul rilievo che non rientrerebbe nel perimetro della competenza legislativa regionale la disciplina di rapporti attinenti all'ordinamento civile (prevedendone l'estinzione sulla base di quanto il debitore dichiari di voler pagare, piuttosto che di quanto risulti effettivamente dovuto);

OSSERVATO che la detta infondatezza emerge proprio dalla distinzione, sopra accennata, tra il piano del preesistente rapporto obbligatorio tra società e Comune, da una parte, e quello dell'interesse legittimo al regolare svolgimento dell'*iter* pubblicistico relativo al finanziamento, dall'altra, poiché la norma legislativa regionale attiene al secondo, e non al primo, e si

limita a rendere disponibili mezzi finanziari aggiuntivi alla particolare condizione, però, che tale intervento straordinario valga a definire completamente le relative pendenze tra creditore e soggetto attuatore, ferma restando, in difetto, la possibilità per il primo di far valere le proprie ragioni nei modi ordinari;

CONSIDERATO, dunque, che per quanto precede l'appello deve essere accolto, potendo rimanere assorbiti i residui motivi articolati a suo fondamento;

OSSERVATO, di conseguenza, che la sentenza in epigrafe deve essere riformata, e che l'originario ricorso principale, risultato in sostanza improcedibile nei confronti della Regione, per avere il T.A.R. incontestatamente osservato che la società ha "dato atto che la Regione Puglia ha spontaneamente adempiuto a completare l'istruttoria per quanto di sua competenza", nei riguardi del Comune di Lecce deve invece essere respinto;

RAVVISATA l'esistenza di ragioni equitative tali da giustificare la compensazione tra tutte le parti in causa delle spese processuali del doppio grado;

## P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie, e per l'effetto, in riforma della decisione appellata per quanto concernente il Comune di Lecce, respinge il ricorso di primo grado n. 545 del 2013.

Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014

con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)